

## Tavolo Tecnico INPS – Patronati della Lombardia: Notizie e approfondimenti sui principali temi trattati nell'incontro

In questo numero speciale di NL, l'ultimo prima della sosta estiva, tratteremo gli argomenti discussi in occasione dell'ultimo Tavolo Tecnico INPS-Patronati Lombardia, svoltosi a Milano lo scorso 28 Giugno.

Lo scorso 28 giugno si è tenuto, presso la sede regionale dell'INPS il **tavolo tecnico Direzione Regionale INPS – Patronati** della Lombardia. Abbiamo quindi deciso di pubblicare un numero della NL **dedicato esclusivamente a questo argomento** per fornirvi le indicazioni e le risposte che abbiamo raccolto e che riteniamo più importanti e utili nella nostra quotidiana attività di consulenza e di tutela.

Ricordiamo ai lettori che il **Tavolo Tecnico INPS-Patronati** della Lombardia è un incontro tecnico, previsto dall'accordo tecnico operativo INPS-Patronati Lombardia, e di norma è convocato ogni sei mesi per **approfondire le questioni tecnico-procedurali inerenti l'attività dei patronati al fine di perfezionare i rapporti con l'INPS e migliorare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini.**

Alcuni dei punti trattati non sono stati completamente condivisi con le posizioni assunte dall'Istituto e abbiamo deciso di approfondirli con la nostra consulenza legale; pertanto non li tratteremo in questa sede ma ve ne daremo opportuna informazione non appena avremo assunto una posizione completa e definitiva in merito.

### Gestione Dipendenti Pubblici – La posizione contributiva e la RVPA

La procedura **“Richiesta Variazione Posizione Assicurativa” (RVPA)** è predisposta per effettuare richieste riferite a ogni singolo rigo di registrazione dei periodi contributivi inesatti o mancanti, questo rappresenta un aggravio di lavoro notevole mentre sarebbe più semplice e veloce **potere presentare una sola richiesta** in caso di variazioni che riguardano periodi di diversi anni. Solo per quanto

### In questo numero:

*INPS – Patronati della Lombardia, sintesi degli argomenti discussi al Tavolo Tecnico.*

*Gestione Dipendenti Pubblici – La posizione contributiva e la RVPA,*

*Prestazioni sostegno al reddito: NASpI,*

*Certificazione APE e Precoci,*

*Contribuzione: Dipendenti privati ECO CERT,*

*Assegno Sociale.*

---

## Il Tavolo Tecnico INPS-Patronati della Lombardia è convocato ogni sei mesi per approfondire le questioni tecnico-procedurali inerenti l'attività dei patronati al fine di perfezionare la gestione di rapporti con INPS e migliorare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini.

---

riguarda i **periodi pre-ruolo effettuati nella scuola in data successiva al 01/01/1988**, dal 01/01/2018 l'INPS con una particolare procedura informatica può visualizzare questi periodi, verificarli e infine acquisirli nella posizione assicurativa dell'assistito e saranno visibili in estratto. Anche per questi periodi si consiglia di presentare la RVPA. Ci è stato confermato e ribadito che **la RVPA non interrompe i termini di prescrizione**: la circolare 169/2017 tratta l'automaticità della prestazione e dispone il recupero coattivo della contribuzione omessa da parte dell'INPS nei confronti dell'Ente debitore, ma non attribuisce alla RVPA l'effetto di interruzione della prescrizione, bensì solo quello di segnalare un periodo mancante. Come sappiamo tra tutte le **Casse Previdenziali dei pubblici dipendenti interessate quella con la situazione più complessa è la CPI**, essendo questa **l'unica cassa per cui non si applica l'automaticità delle prestazioni**. Si pone dunque un problema stringente e immediato in ordine alla prescrizione contributiva con **l'ormai prossimo termine di scadenza dell'invio delle richieste previsto per il 31-12-2018**. In presenza di questi casi **suggeriamo la presentazione oltre alla RVPA di una denuncia per omessa contribuzione da inviare alla sede INPS competente tramite PEC**. Ricordiamo che per approfondire la questione siamo sempre in attesa di indicazioni operative da parte della D.C. INPS, così come riportato nella circ. 169/2017 e, a questo proposito, è opportuno ricordare che CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro al Ministro Di Maio per discutere di questa e di altre urgenze previdenziali.

Nell'invio delle RVPA si pone il problema del **Codice Fiscale di Amministrazioni accorpate e delle scuole**, su questo la D.R. ci ha comunicato che le scuole devono attivare una singola posizione previdenziale autonoma (vedi msg. 2387/2018) con l'attribuzione di codice fiscale, se non lo fanno il dato non potrà essere recuperato. Quindi bisogna contattare le scuole e sollecitarle ad attivarsi in tale direzione. Alla nostra obiezione che spesso questo non avviene e che non possiamo tenere in sospeso le richieste dei lavoratori ci è stato consigliato di procedere comunque con RVPA inserendo poi una nota nell'apposita sezione della richiesta.

### Prestazioni sostegno al reddito: NASpl

#### Calcolo periodo indennizzabile per seconda o successive domande

A seguito di verifiche sono emersi casi in cui **la NASpl è stata riconosciuta dall'INPS con una durata di giornate minori rispetto a quanto spettante**. L'applicazione della circolare INPS 142,

p.6.1 prevede che in caso di **seconda o successiva domanda di NASPI la contribuzione che aveva originato il periodo di NASPI precedente, non goduto, fosse conteggiata per il diritto alla nuova prestazione**. Nel caso di nuova domanda di NASPI bisogna infatti scomputare dal conteggio del periodo utile ai fini della durata solo un numero di settimane di contribuzione pari al doppio delle settimane di NASPI effettivamente godute e più remote nel tempo.

A seguito di nostra segnalazione (siamo al contenzioso giudiziario in due casi) la D.R. ha dovuto prendere atto che **la modalità di calcolo adottata dall'Istituto è sbagliata e ha chiesto alla Direzione Centrale di modificare l'algoritmo di calcolo**. Per le eventuali domande già accolte, per le quali si riscontra un riconoscimento di periodi inferiori a quelli effettivamente spettanti, ci è stato consigliato di **presentare riesame**. Tuttavia abbiamo sollevato la problematica che **il riesame non blocca il termine di decadenza** della prestazione e quindi prevediamo un aumento del contenzioso per queste casistiche, scongiurabile con una modifica in tempi brevi del programma da parte dell'Istituto.

Nel caso in cui un soggetto richieda la NASpl più di una volta in un lasso di tempo inferiore ai quattro anni, consigliamo di **controllare con particolare attenzione i provvedimenti di liquidazione** in quanto potrebbero esser errati. Le segnalazioni ricevute, che hanno portato al contenzioso giudiziario, sono emerse solo perché la riduzione delle settimane spettanti era enorme (in un caso da circa un anno a due settimane), si presume pertanto che, per effetto del bug nel sistema di calcolo dell'INPS, vi siano altri casi di riduzione delle settimane spettanti.

#### Dimissioni per giusta causa a seguito di trasferimento a distanza maggiore di 50 Km o 80 minuti

Le dimissioni rassegnate in questa casistica **non rientrano tra quelle considerate "per giusta causa", che invece sussistono nel caso in cui "il trasferimento non sia motivato da comprovate ragioni tecniche"**.

Secondo i funzionari INPS, infatti, nel caso di trasferimento di un lavoratore ad un'altra sede aziendale anche ad una distanza di oltre 50km o percorribile in almeno 80 minuti con mezzi pubblici, la presenza di comprovate ragioni tecniche impedisce di invocare la dimissione per giusta causa. Per ovviare a questo limite e consentire la chiusura del rapporto di lavoro in modo da rispettare le condizioni per il diritto alla NASpl, **lo strumento da attivare in sostituzione delle dimissioni giusta causa è quello della risoluzione**

La nostra consulente legale avv. Roberta Palotti conferma questa indicazione, è opportuno quindi dare indicazione agli assistiti che si recano ai nostri uffici prima della cessazione di rivolgersi alla categoria di riferimento o all'UVL **per definire l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con la risoluzione consensuale** e non con le dimissioni per giusta causa, evitando in questo modo il diniego della prestazione da parte dell'Istituto. Nel caso in cui invece, **si presentasse ai nostri sportelli un assistito con la lettera di dimissioni per giusta causa o che ha già ricevuto la respinta della NASPI perché la cessazione è avvenuta per dimissioni**, occorre **indirizzare lo stesso all'UVL o alla categoria sindacale** di riferimento per provare a recuperare la situazione (è possibile la ricostruzione della risoluzione consensuale con data antecedente, ovviamente qualora ne sussistano le condizioni, anche se il lavoratore è già dimissionario).

#### **Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante superiore a 6 mesi e reddito inferiore a 8.000 euro. Decadenza o sospensione?**

Questi casi si definiscono con due possibili soluzioni, la prima, favorevole al lavoratore, consiste nella **richiesta di cumulabilità con il modello Naspicom** da effettuarsi entro 30 gg. dall'inizio del nuovo rapporto di lavoro e in presenza delle condizioni reddituali previste; la seconda prevede la decadenza dalla NASpl. Si potrà valutare eventualmente, al termine del contratto, di ripresentare nuova domanda.

#### **Contratto superiore a 6 mesi e licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.**

#### **Ripristino della prestazione o nuova domanda di Naspi?**

Valgono le indicazioni riportate nel punto precedente. Un contratto superiore a 6 mesi determina la decadenza dalla NASpl, salvo il caso in cui il lavoratore chieda, con Naspicom ed entro 30 giorni dalla data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, la cumulabilità della prestazione, presumendo che il reddito che otterrà sarà inferiore al limite per mantenere lo status di disoccupato, cioè € 8.000.

### **Certificazione APE e Precoci**

#### **Data di Presentazione**

La D.R. ha chiarito che le **domande di certificazione presentate a dicembre 2017** saranno tenute in considerazione per l'anno 2018: tali istanze sono già state ricaricate con data 01/01/2018.

#### **AP 116 e codice professionale ISTAT**

In merito alle numerose respinte registrate per **incongruenza del codice professionale ISTAT**, la D.R. ha fornito un riassunto in merito alla **procedura che viene seguita per la valutazione di queste istanze**. Al primo controllo eseguito dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali che riceve l'istanza dall'INPS segue la decisione, con tre tipologie di possibile esito alla domanda:

1. Accolta; 2. Non Verificabile; 3. Respinta.

Nell'ipotesi 2 e 3 la sede INPS dovrebbe quindi **approfondire il caso attraverso la verifica di quanto dichiarato dal datore di lavoro con il modello AP116** e solo se questo non riporta il codice esatto la domanda verrà respinta e occorre procedere con il riesame.

**L'aspetto centrale è quello della corrispondenza del codice indicato nel Decreto del MLPS per identificare la mansione gravosa e quello a suo tempo indicato in occasione dell'invio della Cob (Unilav).** In questi casi quindi sarebbe utile conoscere, tramite l'INPS, **quale tipo di decisione ha assunto il MPLS in ordine alla domanda** per potere di conseguenza, prima di procedere con il riesame, chiedere all'azienda la disponibilità a **inviare un nuovo modello UNILAV con il codice Istat corrispondente a quello indicato.**

#### **Presentazione di nuova domanda**

La D.R. ha chiarito che la presentazione di una **nuova domanda di certificazione non determina la decadenza della precedente** istanza già presentata, per la quale è in corso riesame. L'indicazione è quindi quella di **attendere l'esito del riesame e poi eventualmente, in caso di conferma della respinta, presentare la nuova domanda.** Questo ovviamente salvo il caso in cui ci si trovi in prossimità del termine di scadenza per la presentazione delle istanze, in questo caso è opportuno presentare nuova domanda, che comunque verrà presa in considerazione solo in caso di respinta della prima domanda (ma almeno in questo modo non si preclude questa seconda possibilità all'assistito).

### **Contribuzione: Dipendenti privati ECO CERT**

Sono pervenute diverse segnalazioni secondo cui in molte sedi viene **disattesa l'indicazione di indicare la maggiorazione contributiva da INV/CIV in estratto conto certificativo.** La D.R. ha chiarito che sono confermate e operative le indicazioni previste dall'ATO regionale INPS-Patronati in merito; **vi chiediamo quindi di continuare a richiedere tale certificazione**, e di segnalare eventuali comportamenti difforni da parte delle sedi dell'Istituto.

Con l'introduzione del prodotto **"estratto conto internazionale"** è possibile ottenere **l'inserimento in E.CO. dei periodi esteri dell'assistito**, a seguito dell'istruttoria tra INPS e Istituto del paese estero e all'invio da parte di questo dei relativi formulari (mod. E 205 e simili).

L'estratto così ottenuto ovviamente **non avrà valore certificativo perché INPS non può certificare periodi esteri**, ma questi saranno comunque inseriti e descritti esattamente come riportati nei documenti degli enti previdenziali esteri. Si può quindi utilmente utilizzare tale prodotto anche per i pensionandi, in sostituzione della domanda esplorativa di pensione, che la D.R. ha ricordato non essere un vero e proprio prodotto, **segue a pg. 4**

ma uno strumento che può essere ancora utilizzato solo in casi particolari (es. in presenza di sovrapposizioni) grazie al quale ottenere il totale esatto dei contributi versati alla data della domanda. Si conferma inoltre che in presenza di una posizione mista con contribuzione versata in Italia e all'estero **la sede non potrà rifiutarsi di emettere l'eco-cert per certificare la sola contribuzione italiana.**

## Assegno Sociale

Si è analizzata la questione del **diritto all'AS per soggetti separati senza diritto all'assegno alimentare, o meglio che non l'avevano richiesto perché non indigenti al momento dell'atto.**

Secondo l'INPS, l'assegno sociale è prestazione assistenziale e quindi residuale e per questo motivo **vanno valutate tutte le altre fonti di sostentamento prima della concessione.**

Fatta questa premessa, vengono distinte **due casistiche: sentenze di separazione/divorzio molto risalenti nel tempo e sentenze invece vicine nel tempo.** Nel primo caso bisogna valutare domanda per domanda, senza dare indicazioni a livello generale, perché occorre indagare, ad esempio, se il soggetto lavorava all'epoca della sentenza e ora non lavora più e così via. Si consiglia quindi di fornire alle sedi tutte le informazioni relative a svolgere questa valutazione "ad personam". Nel secondo caso, essendoci molti casi di separazioni "di comodo" fatte pochi mesi prima della richiesta di Assegno Sociale, per l'Istituto rimane solo la possibilità di chiedere **la modifica delle condizioni riportate nella sentenza da parte del un giudice per effetto di mutate condizioni economiche.**

Abbiamo replicato chiedendo alla D.R. di fornire indicazioni al fine di una maggior uniformità ed omogeneità da parte delle sedi nell'istruttoria delle domande, anche in considerazione che INPS oggi possiede tutti gli strumenti diretti e indiretti per valutare se un soggetto si trovi o meno in questa condizione (es. verifica della condizione di indigenza attraverso l'assistente sociale del Comune di residenza). Diversamente si dovrà procedere al contenzioso giudiziario, valutando caso per caso insieme ai nostri consulenti legali.

**NL va in vacanza: il prossimo numero uscirà il 5 settembre. Auguri di buone vacanze a tutti i nostri lettori!**



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)